


LA MANOVRA FINANZIARIA 2023

(Legge n. 197 del 29.12.2022 – pubblicata su G.U. n. 303/2022 S.O. 43)

LE MISURE PER LE IMPRESE

Dott.ssa Arianna PEREZ



INTERVENTI

- **CREDITI D'IMPOSTA - ENERGIA E GAS**
- **SUPERBONUS**
- **BONUS INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0**
- **ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI**

CREDITI D'IMPOSTA

ENERGIA E GAS

Al fine di contenere l'aumento del costo di luce e gas in capo alle imprese, l'art. 1, commi da 2 a 9, della c.d. Legge di Bilancio 2023, conferma per il **primo trimestre 2023**, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas:


- alle **imprese energivore** è riconosciuto un credito d'imposta pari al **45% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito d'imposta compete anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta sarà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica

CREDITI D'IMPOSTA

ENERGIA E GAS

- alle **imprese non energivore**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al **35% della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio;
- alle **imprese gasivore e non gasivore** è riconosciuto un credito d'imposta pari al **45% della spesa sostenuta** per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il bonus spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 o riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;



CREDITI D'IMPOSTA

ENERGIA E GAS

IMPORTANTE

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo **stesso venditore** da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

CREDITI D'IMPOSTA

ENERGIA E GAS

Tutti i predetti crediti di imposta:

- sono utilizzabili in **compensazione tramite modello F24** (senza applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000 - **entro il 31 dicembre 2023**;
- oppure possono essere **ceduti**, solo **per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia).

In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria dovrà richiedere, ai soggetti abilitati, il **visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione**. I crediti d'imposta saranno fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

CREDITI D'IMPOSTA

ENERGIA E GAS

IRRILEVANZA FISCALE

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui all'art. 61 e 109, comma 5, TUIR

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

SUPERBONUS

Legge Finanziaria 2023, art. 1 - comma 894

Si avrà ancora diritto a mantenere l'aliquota al 110% in caso di:

- interventi effettuati dai proprietari, o comproprietari di immobili con fino a quattro appartamenti per i quali alla data del 25 novembre, risulta presentata la CILAS;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24 novembre e la CILAS presentata entro il 25;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre e la CILAS presentata entro il 31 dicembre;
- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata la domanda per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Per gli interventi condominiali introdotto l'obbligo per l'amministratore, o del condomino rappresentate per i mini condomini, di autocertificare la data della libera dell'assemblea.

SUPERBONUS

Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023 la Legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione del D.L. n. 176/2022

L'art. 9, commi 4-bis e 4-ter del Decreto Aiuti-quater prevedono una modifica retroattiva al **meccanismo di cessione del credito**, stabilendo la possibilità di 3 cessioni in luogo delle attuali 2 effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In questo modo avremo:

- una prima cessione libera;
- tre cessioni a banche e intermediari finanziari;
- un'ulteriore cessione dalle banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.

L'art. 9, comma 4 del Decreto Aiuti-quater prevede una deroga alla disciplina del meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, stabilendo la possibilità che i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.

BONUS INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0

Il comma 423 della legge Finanziaria in esame differisce dal 30 giugno 2023 al **30 settembre 2023 il termine ultimo per l'effettuazione degli investimenti** in beni materiali 4.0 (indicati nell'Allegato A alla Legge n. 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 per beneficiare delle più favorevoli aliquote agevolative previste per il 2022, pari al:

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

BONUS INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0

Possono fruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, disciplinato dall'art. 1, c. da 1051 a 1063, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o in altre procedure concorsuali (anche ove i procedimenti per la dichiarazione di talune delle predette situazioni siano ancora in corso);
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

BONUS INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0

Dal 2023 al 2025:

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Finanziaria 2023 - art. 1, commi da 100 a 105

Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali ai soci, da parte delle società - ivi incluse le c.d. società non operative.

In particolare, a queste operazioni si applica **un'imposta sostitutiva pari all'8%** (10,5% per le società non operative) delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro.

Condizione necessaria per usufruire dell'agevolazione è che i soci risultino iscritti nell'apposito libro, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 o, in alternativa, vi provvedano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

IMPOSTE DIRETTE

Nel regime ordinario, l'assegnazione di un bene comporta che il suo valore normale (in linea generale il valore di mercato), dedotto il costo fiscale, concorra alla formazione di una plusvalenza da assoggettare alle imposte in modo ordinario (Irpef ed Irap, in caso di società di persone, Ires ed Irap in caso di società di capitali). Inoltre, il valore normale del bene è imponibile in capo al socio come dividendo, nel caso di società di capitali.

Nel **regime agevolato**, invece, nessuna imposta diretta è dovuta, ad eccezione di una **imposta sostitutiva** omnicomprensiva dell'8 per cento (che diventa 10,5 per cento per le società che risultano non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione).

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

SCADENZE E VERSAMENTI

L'assegnazione e la cessione ai soci dei beni potranno essere effettuate **fino al 30 settembre 2023**.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in due soluzioni, per il 60 per cento entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023.